

## OGGETTO: RELAZIONE TECNICA RENDICONTO 2018

Il conto consuntivo 2018, è stato redatto secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011.

Ai sensi dell'art. 227 del Tuel il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di mancata approvazione entro tale termine, si applica la procedura prevista dal comma 2 dell'art. 141 del Tuel.

I Dirigenti, responsabili dei servizi hanno provveduto, ai sensi dell'art. 228, c.3 del D.Lgs 267/2000, a riaccertare i residui attivi e passivi verificando le ragioni del mantenimento degli stessi (art. 178 e seguenti del citato D.Lgs 267/2000), ad effettuare le operazioni di re-imputazione - in base all'esigibilità nel rispetto delle norme e dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs 118/2011 ed all'allegato 4/2-, fornendo riscontro all'elenco di tutti i residui attivi e passivi inviato loro con nota prot. 5346/19 del 23/01/2019, con apposite attestazioni di riaccertamento.

Passando ad esaminare le risultanze del conto consuntivo, si precisa che il tesoriere comunale, Banca Carige (ex Cassa di risparmio di Carrara), ha rimesso il conto per la parte di propria competenza, confermando i dati riassuntivi di cassa risultanti al Comune e precisamente:

RISCOSSIONI 94.412.138,60  
PAGAMENTI 86.482.905,84

Alla data del 31 dicembre 2018 il Comune presenta un saldo positivo di cassa di euro 15.259.248,23. La situazione di cassa dell'Ente al 31.12 risulta notevolmente migliorata rispetto a quella degli esercizi precedenti, conseguenza naturale del risanamento finanziario dell'ente, e presenta la seguente situazione con evidenziati gli oneri finanziari sostenuti nel corso dell'esercizio:

Anno	Fondo finale di cassa	Utilizzo Anticipazione	Interessi passivi
2015	0,00	5.306.391,83	134.169,35
2016	0,00	368.907,31	99.409,02
2017	7.330.015,47		13.947,65
2018	15.259.248,23		<u>0,00</u>

Questa la consistenza della cassa vincolata al 31 dicembre 2018:

Fondo cassa al 1° gennaio 2018	7.330.015,47
RISCOSSIONI	94.412.138,60
PAGAMENTI	86.482.905,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	15.259.248,23
- di cui quota vincolata:	1.614.022,42

Dal quadro riassuntivo della gestione finanziaria, emerge un disavanzo di amministrazione di Euro 11.890.305,88, integralmente derivante dalla prima applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile, in riduzione rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2017. Il risultato è così generato:

**QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA**

Per le esecuzioni finanziarie 2018	5.520.073,87
<b>RISCOSSIONI</b>	<b>91.412.123,60</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>86.482.905,84</b>
<b>SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE</b>	<b>15.259.248,23</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	<b>67.230.510,79</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>22.511.271,31</b>
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	1.353.465,95
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	3.755.281,80
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)</b>	<b>47.488.740,96</b>
<b>PARTE ACCANTONATA</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	39.300.551,97
Fondo perdite partecipate	1.209.171,85
Fondo Contenzioso	7.005.553,39
Altri accantonamenti rischi contenzioso al 31/12/2018	7.216.319,58
<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>54.731.596,79</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>	
Vincoli derivanti da Legge o Principi contabili	331.306,23
Vincoli derivanti da trasferimenti	917.009,83
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.767.239,28
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	,00
Altri vincoli da specificare	1.113.243,17
<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>4.128.798,51</b>
<b>PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI</b>	
<b>D) Totale destinata agli Investimenti</b>	<b>518.651,54</b>
<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>-11.890.305,88</b>

**DISAVANZO DA RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO**

Il disavanzo derivante dall'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (D.Lgs 118/2011) - cd. *Extradeficit* - pari ad euro 11.890.305,88, viene ripianato con le modalità già stabilite con la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 11 giugno 2015, in trenta quote costanti annuali di Euro 512.364,00 fino all'anno 2044, usufruendo delle tempistiche di cui all'art. 3, comma 16, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e delle modalità esposte dall'articolo 2 del Decreto del Ministero delle Finanze adottato di concerto con il Ministero degli Interni in data 2 aprile 2015. Nell'esercizio 2015, l'*extradeficit* era stato ripianato per Euro 996.062,08, nel 2016 per euro 883.306,62, per euro 1.081.226,61 nel 2017.

La gestione 2018 (*co+re*) ha consentito, con le risultanze positive sia in gestione competenza per la parte corrente, che in gestione residui, di finanziare integralmente la quota di disavanzo di amministrazione da armonizzazione, nella modalità prevista per euro 520.000.

Questa la tabella con evidenziata l'evoluzione e la modalità di finanziamento del disavanzo a chiusura dell'anno 2018:

ulteriori per far fronte a possibili debiti futuri. Si rileva, l'elevata incidenza di entrate di natura *unamtantum*, di cui l'Amministrazione dovrà valutare l'impatto per le gestioni finanziarie e gli equilibri di parte corrente e di finanza pubblica degli esercizi futuri.

Non sono infatti previsti, dal 2019, né il riparto dividendo Area per euro 1.092.400, né i proventi accordo transattivo con Natixis per euro 1.600.000. Conseguentemente si rende necessario consolidare il gettito ricorrente e verificare la possibilità di incremento di altre entrate.

Anche nel 2018 è stata utilizzata la facoltà prevista dall'art. 7, comma 2, d.l. 78/2015 (come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 867, della legge 205/2017) di utilizzo dei risparmi da rinegoziazione prestiti fino al 2020 senza vincolo di destinazione e quindi anche per spese correnti.

L'Amministrazione si è avvalsa di questa possibilità anche per l'esercizio 2019. La somma destinata ad equilibrio di parte corrente nel 2019 (e 2020) è pari ad euro 1.329.336.93.

Conseguentemente, dal 2021, dovranno essere reperite nuove risorse di parte corrente o effettuati tagli di spesa per il ripristino dell'equilibrio.

Le entrate *extra-tributarie*, nell'attuale impostazione, difficilmente possono registrare incrementi consistenti.

L'utilizzo per spese correnti - difficilmente comprimibili - dei proventi attività estrattive comporta rischi di squilibri di bilancio, qualora non dovessero verificarsi, nel corso dell'esercizio, i presupposti per gli accertamenti, che, come noto, negli anni hanno avuto diverse oscillazioni. La destinazione prevista per spese conto capitale comporta modifica del livello di erogazione di spesa corrente, anche in considerazione delle difficoltà di incremento delle altre entrate correnti.

Le risorse derivanti da *alienazione di beni del patrimonio disponibile* non hanno registrato, nel 2018, gli accertamenti preventivati, non consentendo, conseguentemente, il finanziamento delle spese (in conto capitale) finanziate. Sono stati confermati gli accertamenti per *permessi a costruire*, il cui gettito ha consentito di destinare risorse ulteriori al finanziamento della spesa corrente, come previsto nei documenti di programmazione dell'ente.

3. Sul lato della **spesa**, confermato anche nel 2018, il ricorso all'indebitamento che genera maggiori rate di ammortamento negli esercizi successivi. Non si è proceduto ad ulteriori assunzioni a tempo indeterminato rispetto a quanto programmato, confermandosi la criticità di queste spese non comprimibili per gli equilibri degli esercizi futuri.

La gestione complessiva 2018 ha consentito, in sede di rendiconto, di effettuare ulteriori accantonamenti, sia per incrementare il fondo contenzioso a fronte dell'importante livello di contenzioso in essere, che per la differenza tra la somma riscossa proventi attività estrattive ed i relativi impegni. Il livello e gli importi in contenzioso sono molto elevati e gli accantonamenti potrebbero non risultare sufficienti in ipotesi di esiti negativi con rischio di situazioni debitorie.

4. Risulta notevolmente migliorato l'equilibrio di **cassa**, conseguenza naturale del miglioramento delle riscossioni di alcune entrate, e dell'incremento degli accantonamenti di bilancio che non sono oggetto di impegni e pagamenti. Questo consente di migliorare il saldo di cassa e di consentire il rispetto della tempistica dei pagamenti solo in presenza di rapidi atti di liquidazione delle fatture. Nell'esercizio 2018 l'Ente non ha usufruito dell'onerosa anticipazione di Tesoreria. Il miglioramento delle procedure di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva si ribadisce essere componente fondamentale, e per gli esercizi successivi dovrà essere migliorato. L'effetto virtuoso si riflette ovviamente anche sugli equilibri di competenza e, come detto, sugli importi obbligatori di accantonamento a FCDE. Deve essere ricostituita parte della cassa vincolata. Alla data del 28 marzo 2019 il saldo cassa è 13.756.324,09, in assenza di riscossioni sia riguardo l'Imu ordinaria (previste a giugno-dicembre), che la Tari.

Si rileva, altresì, un certo ritardo nella tempistica di liquidazione delle fatture che, come detto,

prevenire eventuali default. Il saldo di finanza pubblica, come declinato in termini di pareggio di bilancio mira invece a concedere agli enti elevati spazi finanziari nella speranza di agevolare, soprattutto, gli investimenti. Il primo movimentata entrate e spese “vere”; il secondo tratta di “spazi finanziari”, realmente sfruttabili soltanto se, a monte, il bilancio riesce a garantire risorse vere.

Non sono i vincoli di finanza pubblica a bloccare le spese degli enti locali, quanto piuttosto la necessità di preservare gli equilibri di bilancio durevoli nel tempo.

I commi da 816 a 826 della Legge di bilancio 2019 ( L .145/2018) superano definitivamente i vincoli di finanza pubblica a partire dal 2019, a favore dei “tradizionali” equilibri codificati dal Dlgs 118/2011 e verificati in sede di rendiconto.

## STATO PATRIMONIALE – CONTO ECONOMICO

L'art. 2, commi 1 e 2, del D. lgs 118/2011 prevede l'adozione dei principi applicati di contabilità economico patrimoniale ed il conseguente affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. lgs 118/2011.

Sono quindi stati applicati, già dal 2016, i nuovi criteri di valutazione dell'attivo e del passivo patrimoniale (principio applicato della contabilità economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3 dell'allegato al Dlgs n. 118/11), all'inventario e allo stato patrimoniale riclassificato.

Il risultato economico è negativo per euro 39.832.358,55 a causa della svalutazione della partecipazione dell'Ente nella società Progetto Carrara, conseguente all'azzeramento dell'attivo patrimoniale dell'immobilizzazione “Strada dei Marmi” a seguito della messa in liquidazione della società. La strada non risulta quindi valorizzata nel patrimonio del Comune.

Il fondo di dotazione per il Comune di Carrara è negativo anche a causa del vincolo per cui si è dovuto calcolare il valore netto residuo dei beni del demanio, del patrimonio indisponibile e beni culturali e far confluire questo valore nelle riserve indisponibili, destinando a tal fine le riserve libere. Non essendo queste sufficienti, si è stornato il fondo di dotazione per porre il vincolo di indisponibilità. Questa operazione ha comportato un fondo di dotazione negativo che potrà essere ridotto in conseguenza di risultati positivi degli esercizi futuri e degli ammortamenti.

Non sono note, ad oggi, posizioni su questo punto delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

## CONSIDERAZIONI FINALI

Dall'analisi del rendiconto e di quanto evidenziato nella presente relazione è possibile trarre alcune conclusioni ed avanzare alcune considerazioni in ordine alla gestione 2018, con possibili proiezioni sulla gestione dell'anno 2019, nonché sugli esercizi successivi.

1. Al 31 dicembre risulta da ripianare il disavanzo derivante dall'applicazione dei nuovi principi dell'armonizzazione contabile (c.d. *extradeficit*). La SRC della Corte dei Conti per la Toscana (Del.85/2019/PRSP) considera la presenza di disavanzo irregolarità non rimossa, anche se l'ente ha finanziato il proprio disavanzo fin dall'esercizio 2015 nella modalità prevista con la deliberazione di Consiglio comunale n° 44/2015, ed ai sensi del DM 02 aprile 2015.

2. La **gestione di competenza** dell'esercizio 2018 è stata positiva, consentendo sia il finanziamento del disavanzo di amministrazione nella modalità sopra riportata, sia accantonamenti

<b>Comune di Carrara</b>	377	14.271.573	37.855
Società controllate	35	10.274.871	35.227
<b>Totale</b>	<b>728</b>	<b>26.636.444</b>	<b>36.588</b>

Con note del 16 novembre 2018 è stato richiesto a tutte le società in house o controllate con partecipazione rilevante il presumibile risultato riferito all'esercizio 2018. Anche nel bilancio di previsione 2019 si è ritenuto di accantonare, un importo pari a Euro 350mila quale presumibile perdita di IMMC Spa.

Ai sensi e per gli effetti della disposizione contenuta all'art. 1, commi 554, 555 della legge 147/2013, si ricorda il Comune di Carrara ha approvato il Bilancio dell'esercizio 2017 dell'Azienda Speciale "Regina Elena" chiuso in perdita per euro 242.923 (Delibera C.C. 58/2018), e con successiva deliberazione C.C. n° 95/2018 ha riconosciuto il relativo Debito fuori bilancio. L'Amministrazione dovrà, quindi, valutare ed adottare le misure conseguenti al fine anche di ridurre gli impatti sul bilancio del Comune per gli esercizi futuri.

Nell'anno 2018 è stato approvato dal Consiglio comunale (deliberazione 76/2018), il bilancio consolidato imposto dall'art. 11-bis del d.lgs. 118/2011.

Sono stati, poi, pubblicati (sul sito dell'Ente), in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 33/2013, i dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto pubblico.

Si richiamano, per gli indirizzi di competenza dell'Amministrazione, gli artt. 19 del d.lgs. 175/2016, 18 del d.l. 112/2008, 9 del d.l. 78/2010, 3, comma 5-bis del d.l. 90/2014 e art. 1, comma 555 della legge 147/2013 nelle parti applicabili agli organismi partecipati dagli enti locali

La nota informativa ex art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. 118/2011 è allegata alla relazione della gestione redatta ai sensi degli articoli 151, comma 6 e 231 del d.lgs. 267/2000.

Riguardo i rapporti debito / credito tra il Comune e le società partecipate, si rileva in particolare l'elevata discordanza tra il Comune e la Società Erp. Con nota prot. 19560/2019, dopo istruttoria con gli uffici comunali competenti, è stato richiesto alla società di rettificare i propri documenti contabili.

## **PAREGGIO DI BILANCIO**

Dal 2016 i vincoli di finanza pubblica sono quelli collegati al c.d. pareggio di bilancio (articolo 9 della legge 243/2012 e articolo 1, comma 463 e seguenti, della legge 232/2016) .

Il Comune ha rispettato l'obiettivo di finanza pubblica anche per l'anno 2018, così come stabilito dall'art. 1, commi 709 e seguenti della Legge 208/2015. L'obiettivo è stato certificato ed inviato al Ministero del Tesoro il 31/03/2019.

Il bilancio di un ente locale, per essere conforme a legge, deve rispettare, tanto in fase di previsione iniziale quanto in sede di variazioni, sia le regole previste dall'articolo 162, comma 6, del Tuel che quelle dall'articolo 9 della legge 242/2012

La necessità di rispettare entrambe queste caratteristiche genera delle naturali tensioni nella gestione finanziaria. L'equilibrio dell'articolo 162, comma 6, del Tuel, difatti, mira a tutelare l'equilibrio sostanziale del singolo bilancio nell'ottica di garantire la continuità amministrativa e

- art. 16, comma 7 - le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli artt. 5 e 192 del medesimo decreto legislativo;

- art. 28 - tra le altre norme - ha abrogato la pubblicazione dei dati degli organismi partecipati, imposta dall'art. 1, comma 735 della legge 296/2006, nonché le disposizioni di cui all'art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 244/2007, l'art. 13 del d.l. 223/2006 che disciplinava i limiti e vincoli alla costituzione e gestione di società strumentali e art. 6, comma 19, del d.l. 78/2010.

Con Pec del 06 marzo è stata richiesta apposita attestazione agli organismi partecipati sul rispetto dei limiti alla composizione degli organi e dei relativi compensi, delle procedure di acquisto di lavori, beni e servizi previsti dal D. Lgs 50/2016, e sulla prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'art. 21 del d.lgs. 175/2016 ha sostanzialmente riproposto il fondo perdite delle partecipate già precedentemente previsto dall'art. 1, comma 552 della legge stabilità 2014. In particolare, nel caso in cui le Società partecipate presentino un risultato di esercizio negativo (limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile), le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. In esito all'articolato meccanismo imposto, prima dalla legge di stabilità 2014, poi dal d.lgs. 175/2016, il Comune di Carrara ha accantonato, a fine 2018, un importo pari a Euro 1.209.171,85 dovuto alle perdite di IMM.

Ai sensi della norma contenuta all'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/2016, devono inoltre essere soggette al piano di razionalizzazione le partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

La situazione economico patrimoniale delle società controllate e partecipate (con quota di possesso superiore al 20%) dal Comune al 31/12/2017 è rappresentata nei dati di sintesi riportati.

Schema delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017

Società	Settore attività	Quota % Comune al 31.12.17	Patrimonio netto al 31.12.2017 in €	Utile/perdita 2017	Utile/perdita 2016	Utile/perdita 2015	Utile/perdita 2014
AMIA SPA	Igiene urbana, verde pubblico, illuminazione pubblica, ecc.	99,48	7.200.556	36.234	30.788	17.015	14.489
APUAFARMA SPA	Farmacie, servizi cimiteriali, socio-assistenziali, mense scolastiche	97,55	1.015.346	34.636	12.088	9.263	- 1.484.359
PROGETTO C.SRL (in liquidazione)	Manutenzione Strada dei marmi, gestione aree di sosta pubbliche	99,93	-42.305.591	-10.748.488	-1.566.161	- 1.869.786	- 2.135.720
CERMEC SPA	Smaltimento RSU	48,00	-9.364.046	1.155.842	1.295.842	2.361.297	1.142.991
ERP SPA	Gestione edilizia popolare pubblica	41,38	7.066.032	6.573	65.334	30.801	45.783
GAIA SPA	Servizio idrico integrato	20,22	20.372.785	878.840	624.231	969.675	216.510
I.M.M.C. SPA	Gestione complesso fieristico, fiere e congressi.	40,82	25.019.343	-964.797	-894.249	-1.904.201	- 1.495.820
AREA SPA	Gestione area retroportuale	36,07	12.664.212	124.900	263.545	57.556	125.045

Il personale delle società controllate al 31.12.2017

Anno 2017	Numero addetti medi a tempo indeterminato	Costo complessivo (migliaia di euro)	Costo medio (migliaia di euro)
-----------	---	--------------------------------------	--------------------------------

## SOCIETA' PARTECIPATE

Il comma 611 della legge di stabilità per il 2015 ha imposto l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, fino alla riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Ciò al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato.

Con delibera n. 8 del 30 marzo 2015, il Consiglio comunale ha approvato e fatto proprio il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate. I risultati conseguiti, sono confluiti in un'apposita relazione approvata con deliberazione Giunta comunale n. 39/2016 e deliberazione consiliare n. 10/2016.

Il processo di razionalizzazione è stato ripreso anche dal decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. In particolare, l'art. 24 di detto Testo Unico (come innovato dal d.lgs. 100/2017), ha obbligato gli enti locali ad effettuare "con provvedimento motivato" una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare; in alternativa la disciplina ha imposto la redazione di "un piano di riassetto" atto a razionalizzare, fondere o liquidare le partecipazioni (cfr. art. 20, comma 1 del d.lgs. 175/2016). Il provvedimento motivato di ricognizione costituisce aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 190/2014. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, il socio pubblico non potrà esercitare *"i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile"* (cfr. art. 24, comma 5, del d.lgs. 175/2016).

Detta ricognizione straordinaria è stata effettuata, per il Comune di Carrara, con deliberazione del Consiglio comunale n. 82/2017, tenuto conto delle linee di indirizzo espresse dalla Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR.

La razionalizzazione delle partecipate deve ora, comunque essere effettuata periodicamente a decorrere dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31/12/2017 (Delibera Consiglio comunale n° 109/2018).

Tra le ulteriori importanti novità e adempimenti di cui al d.lgs. 175/2016, meritano di essere evidenziati:

- art. 3, comma 2 - la revisione legale dei conti delle società per azioni in controllo pubblico non può essere affidata al Collegio Sindacale;
- art. 11, comma 9 - detta alcune clausole statutarie ritenute obbligatorie, tra cui: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- art. 11, comma 14 - restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo n. 39/2013;
- art. 16, comma 3 - gli statuti delle società in house devono indicare "che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci";

*essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio. [...omissis...]. L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.*

Tra i fondi spese e rischi futuri sono compresi, come accennato, gli accantonamenti per stima contenzioso (euro 7.005.553,39), oneri Progetto Carrara (euro 1.748.741,50 ai sensi della Delibera C.C. 28/2018), per canoni arretrati ERP in contenzioso (euro 250.000), per accantonamento concordato Cermec (euro 2.681.000), per perdite partecipate (euro 1.209.171.85), per fine mandato Sindaco (euro 5.608,77), per conguagli utenze (euro 300.000), per franchigie Assicurazioni TCT/RCO Euro 350.000) per proventi lapideo (euro 1.880.969,31 quale differenza tra le somme riscosse co+re e le somme impegnate).

Si evidenzia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 188 comma 1-quater del Tuel, l'elevato contenzioso dall'esito incerto non solo nel settore marmo (dove la casistica varia arrivando fino a considerare ipotesi di restituzione somme già versate), ma anche per riconoscimento riserve per la costruzione strada del marmo il cui importo potrebbe, alla fine ricadere sul Comune, oltre ad altre cause che potrebbero comportare debiti e pagamenti a carico ente da finanziare.

Le Sezioni riunite della Corte dei conti nella sentenza 11/2018 sono chiare nell'indicare l'obbligo del tempestivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte degli enti locali, in conformità alle misure individuate dal combinato disposto degli art. 193 e 194 del Tuel. Per esigenze di sostenibilità finanziaria, con l'accordo dei creditori interessati, è possibile rateizzare i debiti riconosciuti in tre esercizi finanziari, ma, nel caso manchi un accordo sulla dilazione di pagamento, la spesa dovrà essere impegnata ed imputata tutta nell'esercizio finanziario in cui il debito scaduto è stato riconosciuto, con l'adozione delle conseguenti misure di ripiano (cfr. CdC Piemonte 8/2019).

In sede di rendicontazione della gestione, all'atto della scomposizione contabile del risultato di amministrazione, si può procedere alla creazione dell'accantonamento per quelle passività e quei debiti emersi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario oggetto di consuntivazione, anche se non sia stato stanziato alcunché nella missione 20 del bilancio di previsione finanziario (deliberazione n. 24 del 21/12/2018 della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, la quale, pur pronunciandosi con riguardo alle regioni, ha enunciato un principio di diritto applicabile analogicamente per relationem anche agli enti locali). In tal senso, l'A.C. ha stabilito di incrementare l'accantonamento a rendiconto in considerazione dell'ingente ammontare teorico stimato.

Riguardo l'eventuale utilizzo delle somme accantonate (e vincolate/Destinate), si evidenzia tuttavia che i commi 897-900 della legge 145/2018 confermano la possibilità di utilizzare l'avanzo di amministrazione anche per gli enti in disavanzo. L'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è consentita ma limitatamente all'importo non superiore a quello indicato alla lett. a) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata in quella sede per il fondo crediti di dubbia esigibilità e per il fondo anticipazioni di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

La norma contenuta nella legge di bilancio per il 2019 è molto penalizzante, potendo arrivare addirittura a bloccare l'utilizzo di fondi vincolati accertati (e magari riscossi), o accantonati, se non vengono rispettate le condizioni ivi previste.



al bilancio consuntivo. Si richiama quindi, anche per quanto si dirà in seguito, l'attenzione sulla necessità di migliorare la tempistica di liquidazione delle fatture.

## **FONDI ED ACCANTONAMENTI**

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Il Comune ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Il FCDE accantonato nel rendiconto 2018 è stato calcolato con il metodo ordinario, determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio 2014/2018 rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi. In sede di riaccertamento residui (art.3, c.7, D. lgs 118/2011), è stato effettuato l'accantonamento a FCDE sul risultato di amministrazione al 31 dicembre, il cui prospetto analitico è allegato alla Deliberazione relativa.

Si rileva che, se migliora la percentuale di riscossione, a fine esercizio, la somma stanziata in bilancio, in conseguenza del ricalcolo a consuntivo della somma complessiva da accantonare a titolo di FCDE, confluisce positivamente nel risultato di amministrazione. La somma accantonata è ingente (euro 39.300.551,97) e, come accennato, la parte più rilevante risulta essere l'accantonamento per la Tares/Tari (euro 13.801.438,09). Si ritiene pertanto che debbano essere attivate tutte le procedure possibili per velocizzare e migliorare la tempistica di incasso.

### **Fondi spese e rischi futuri, Debiti fuori bilancio e contenzioso - passività potenziali**

Si rappresenta che il D.Lgs. n. 118 del 2011, nel disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, all'allegato n. 4/2, avente ad oggetto "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", prevede al punto 5.2, lettera h: *"nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi [...omissis...]. In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente. Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad*

1289/ (Delibera C.C. 90/2017). La strategia consiste in una riduzione della rata complessiva annuale dal 2017 fino al 2030, per poi subire un incremento fino alla scadenza dell'ammortamento.

L'Amministrazione, anche per il 2018, in deroga alla disposizione originaria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, d.l. 78/2015 (come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 867, della legge 205/2017) ha stabilito di utilizzare i risparmi da rinegoziazione prestiti fino al 2020 senza vincolo di destinazione e quindi anche per spese correnti.

L'Amministrazione si è avvalsa di questa possibilità anche per l'esercizio 2019.

Con l'operazione di rinegoziazione, di norma, gli enti provvedono ad allungare la durata residua dei prestiti contratti, beneficiando di una riduzione del tasso di interesse applicato, con l'effetto di ridurre nell'immediato l'ammontare della rate dovute, grazie alla maggiore spalmatura nel tempo del capitale residuo da rimborsare. Ovviamente la situazione si inverte in futuro, quando gli enti si trovano a corrispondere invece rate di maggiore importo. L'operazione comporta inoltre, di regola, un più elevato esborso complessivo di interessi in capo all'ente.

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registrano la seguente evoluzione, da cui si ricava l'ingente risparmio di spese finanziate con risorse correnti:

Anno	2016	2017	2018
Oneri finanziari	6.697.589,25	6.460.636,56	6342294,34
Quota capitale	5.994.716,11	6.159.748	5.010.534
<b>Totale fine anno</b>	<b>12.692.305,36</b>	<b>12.620.384,73</b>	<b>11.352.828,29</b>

Si evidenzia che la Sezione Regionale di Controllo (SRC) della Corte dei conti per la Toscana, nell'ambito dell'istruttoria per il rendiconto 2015 e 2016 ha evidenziato, come noto, l'elevato livello di indebitamento per il Comune di Carrara ed i conseguenti riflessi sugli equilibri di parte corrente del bilancio.

### **Tempestività pagamenti**

Nel 2018, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per transazioni commerciali, calcolato in base all'art. 9 del DPCM 22/09/2014 sui pagamenti per acquisto di beni servizi e forniture, nonché lavori pubblici - come somma dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento - ha registrato un peggioramento rispetto al 2017 pur in presenza di miglioramento del saldo di cassa. Questo il riassunto:

	<b>Tempi medi di pagamento</b>	
	2018	2017
Giorni*	14,22	5,68

\*Data scadenza fattura

Il prospetto sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, rilevante ai fini dell'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, attestante sia l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. 231/2002, sia l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, è stato allegato alla relazione

ANNO	2018
spesa macr. 101	14.640.174
Altre spese	203.731
Irap macr. 102	897.902
Componenti escluse	2.843.502
<b>Totale spese di personale</b>	<b>12.898.306</b>
<i>Media triennio 2011-2013</i>	<i>14.085.574,96</i>

La Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2015 ha dichiarato l'illegittimità della sanzione in materia di assunzioni in relazione al mancato rispetto dei tempi medi di pagamento di cui all'art 41 del D.L. n. 66/2014, pertanto tale disposizione non è più applicabile.

Si ricorda altresì che il mancato invio dei dati alla BDAP è sanzionato con l'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del Dl n. 113 del 2016 e comporta l'impossibilità di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione in atto, fino a quando gli enti non abbiano adempiuto. Considerato i notevoli problemi di natura tecnico contabile (dovuti ai nuovi schemi imposti dall'armonizzazione contabile) ed informatica connessi ai nuovi adempimenti della BDAP che già si sono manifestati con le prime scadenze, è necessario tenere in debito conto le conseguenze degli eventuali ritardi.

L'esercizio 2018 registra economie di spesa di personale rispetto alle somme stanziare. Tali economie, hanno contribuito all'eccedenza di parte corrente destinata al finanziamento del disavanzo di amministrazione ed agli accantonamenti. Si evidenzia l'importanza della gestione delle spese di personale che, come noto, insieme all'indebitamento, sono la motivazione principale di irrigidimento della spesa.

## INDEBITAMENTO E ONERI FINANZIARI

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del T.U.E.L. ottenendo la percentuale d'incidenza degli interessi passivi al 31.12 sulle entrate correnti pari al 7,76% (8,11% nel 2017).

L'indebitamento residuo dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2016	2017	2018
Residuo debito	160.315.473,98	155.525.500,65	150.492.138,33
Nuovi prestiti	1.626.036,99	1.126.385,85	1.191.268,24
Prestiti rimborsati	5.994.716,11	6.159.748,17	5.010.533,95
Estinzioni anticipate	420.463,65		
Altre variazioni +/-	-830,56		
<b>Totale fine anno</b>	<b>155.525.501</b>	<b>150.492.138</b>	<b>146.672.873</b>

Con delibera n.42 del 29 maggio 2015 il Consiglio comunale ha aderito alla proposta della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., di rinegoziazione dei mutui in essere con tale istituto alle condizioni previste dalla Circolare Cassa dd.pp. n. 1283/2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 537, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità per il 2015). Tale operazione ha comportato l'allungamento della scadenza dei mutui (di cui all'elenco allegato alla delibera) fino alla data del 31 dicembre 2044, e una rimodulazione della distribuzione dei flussi di pagamento delle rate nel tempo con risparmio sulle rate fino al 2025 ed un progressivo incremento dal 2026. Le risorse relative alle minori spese per rimborso quota capitale sono destinate al finanziamento delle spese in conto capitale. Nel 2017 l'Amministrazione ha nuovamente aderito alla proposta della Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziazione dei mutui in essere alle condizioni previste dalla Circolare cassa dd.pp.

TABELLA RIDUZIONE SPESE ART. 6 DL 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 30 LUGLIO 2010 N. 122

TIPOLOGIA SPESA	RENDICONTO 2009	RIDUZIONE disposta	LIMITE	CONSUNTIVO 2018	COMPTA
Studi e consulenze	47.404,00	80%	9.480,80	19.500,00	C. 7
Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	178.113,42	80%	35.622,68	19.270,00	C. 8
Missioni	45.381,85	50%	22.690,93	22.652,76	C. 12
Formazione	45.459,00	50%	22.729,50	22.500,00	C. 13
Acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio autoveicoli (rend. 2011) (esclusa Polizia Municipale, sociale, prot.civile)	72.084,00	70%	21.625,20	24.372,40	Art.5,c.2 d.l. 95/2012
<b>TOTALE</b>	<b>388.442,27</b>		<b>112.149,11</b>	<b>108.295,16</b>	

La Corte costituzionale con sentenza 139/2012, e la Sezione Autonomie della Corte dei Conti con delibera 26 del 20/12/2013, hanno stabilito che deve essere rispettato il limite complessivo ed è consentito che lo stanziamento in bilancio fra le diverse tipologie avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente.

### SPESE DI PERSONALE

L'Ente rispetta al 31/12/2018 il parametro relativo al contenimento della spesa di cui all'art. 1, c. 557, della L. n. 296/2006. Occorre considerare che dal 2015, primo anno di entrata in vigore della contabilità armonizzata, il calcolo può dare risultati diversi a seconda se si consideri o meno la re-imputazione dei residui passivi relativi al salario accessorio, con movimentazione FPV. Si consideri che il fenomeno della re-imputazione dei residui magari a regime non crea alcun problema nel confronto delle serie storiche delle spese sostenute; ma dal momento che occorre rispettare un parametro di natura vincolistica che fa riferimento alla media di un triennio (2011-2013) in cui la contabilità armonizzata non c'era, è ragionevole avere il dubbio sul sistema di calcolo da applicare, in quanto il confronto tra spese sostenute in esercizi finanziari caratterizzati da sistemi contabili non omogenei può far sorgere il rischio che si verifichino effetti distorsivi nel confronto delle serie storiche da porre di volta in volta a paragone.

A tal proposito la Corte dei Conti Molise con parere n. 218/2015 Sez. Controllo sostiene che *“nel computo della spesa di personale 2015 si è tenuti ad includere tutti gli impegni che, secondo il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata e con le precisazioni sopra riportate, venendo a scadenza entro il termine dell'esercizio, siano stati imputati all'esercizio medesimo, ivi incluse quelle relative all'anno 2014 e precedenti rinviate al 2015; mentre si dovrà escludere quelle spese che, venendo a scadenza nel 2016, dovranno essere imputate all'esercizio successivo”*.

Questo il prospetto riepilogativo:

allegato alla citata deliberazione.

Per quanto riguarda i **servizi a domanda individuale**, in base alla normativa vigente (pre-2011), rispetta la percentuale minima (15%) di copertura dei servizi a domanda individuale. La percentuale di copertura dei costi dei servizi – escluse trasporto scolastico – è pari a circa il 39,70%.

La gestione delle **spese correnti** che si identifica con il titolo I e IV per la parte relativa al rimborso di prestiti (quota capitale per rimborso mutui, e rimborso prestiti a breve escluse quelle finanziate con risorse in conto capitale), ammonta a complessivo euro 70.556.271,48 (euro 70.039.280,48 nel 2017). La spesa corrente suddivisa in macroaggregati, risulta come segue:

Macroaggregato	2018	2017
Redditi Lavoro dipendente	14.640.174,08	14.653.137,96
Imposte e tasse	977.243,87	943.370,88
Beni e servizi	37.402.157,51	34.958.660,61
Trasferimenti correnti	5.012.390,61	4.815.019,04
Interessi passivi	6.346.244,03	6.478.187,18
Rimborsi e poste correttive	59.132,84	101.365,41
Altre spese correnti	1.108.394,59	1.929.791,23
<b>Totale Spese Correnti</b>	<b>65.545.737,53</b>	<b>63.879.532,31</b>
Rimborso prestiti Mutui	5.010.533,95	6.159.748,17
<b>TOTALE Titolo 1+4</b>	<b>70.556.271,48</b>	<b>70.039.280,48</b>
<b>% rispetto esercizio precedente</b>	<b>100,74%</b>	
FPV Spese Correnti	1.353.465,95	1.467.123,86

Si osserva il confluire nel risultato di amministrazione ante-vincoli di somme importanti non impegnate in corso d'esercizio, per le quali viene costituito apposito accantonamento prudenziale sul risultato di amministrazione. Considerato il livello di contenzioso, come si relazionerà in seguito, sono stati effettuati accantonamenti su possibili situazioni debitorie dell'ente.

Ai sensi dell'art 77bis comma 11, del DL 112/2008, dal consuntivo 2010 si aggiunge un allegato obbligatorio: il prospetto finale Siope (sistema informativo delle operazioni degli enti) scaricato dal sito [www.siope.it](http://www.siope.it), relativo a entrate, uscite e situazione delle disponibilità liquide dell'Ente. L'art. 1, comma 533, della legge 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), prevede un intervento di sviluppo del SIOPE, denominato SIOPE+, che ha l'obiettivo di migliorare il monitoraggio dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche. L'avvio a regime per il Comune di Carrara è avvenuto dal 01 aprile 2018.

Dal consuntivo 2011 si aggiunge, in attuazione dell'art 16, c. 26 del DL n. 138/2011, un nuovo prospetto relativo alle spese di rappresentanza redatto secondo lo schema del decreto Ministero dell'Interno del 23/01/2012, da inviare alla SRC della Corte dei Conti e da pubblicare sul sito: si tratta di spese da monitorare già oggetto di taglio (-80% rispetto al 2009) ai sensi dell'art 6, comma 8, del DL n. 78/2010.

Il rendiconto per l'anno 2018 rispetta i seguenti limiti disposti dall'art. 6 commi da 7 a 10 e commi da 12 a 14 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i.:

Per gli equilibri di parte corrente sono state utilizzate entrate ritenute di carattere eccezionale e non ricorrenti quali i proventi da *permessi a costruire* (euro 500.000), il *dividendo Area* (euro 1.082.400), ed i *proventi accordo transattivo* con Natixis (euro 1.600.000). Inoltre ha contribuito anche l'attività di *recupero evasione*, che ha consentito, per il 2018, i seguenti risultati:

	<b>Cod.</b>	<b>2018</b>
Ici	10101,08,0100	155.282,79
Imu	10101,06,0200	16.170,10
Imu	10101,06,0300	1.320.835,72
Tari	10101,61,0200	87.873,82
Tosap	10101,52,0200	37.325,00
Altro		98.280,48
	<b>Totale</b>	<b>1.715.767,91</b>

### **GESTIONE RESIDUI**

L'art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 prevede che *"prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

La gestione residui 2017 e precedenti ha prodotto un risultato negativo di euro 605.973,83. Come già sottolineato la gestione dei residui risulta dal 01/01/2015 completamente riformata dall'entrata in vigore del nuovo sistema di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e risulta influenzata dagli accantonamenti obbligatori per legge.

Questo il riepilogo per le singole gestioni:

Residui attivi eliminati	1.420.732,16
Residui Passivi Eliminati	814.758,33
<i>Saldo Complessivo</i>	<i>-605.973,83</i>
Residui Correnti Attivi Eliminati	1.404.500,39
Residui Correnti Passivi eliminati	463.948,61
<i>Saldo Corrente</i>	<i>-940.551,78</i>
Residui Capitale Attivi Eliminati	14.994,41
Residui Capitale Passivi Eliminati	348.891,75
<i>Saldo Capitale</i>	<i>333.897,34</i>
Residui C/Terzi Attivi Eliminati	1.237,36
Residui C/Terzi Passivi Eliminati	1.917,97
<i>Saldo Conto Terzi</i>	<i>680,61</i>
	-0,00

Si rileva come debba essere prestata la massima attenzione alla gestione degli impegni, in quanto, a distanza di anni, si possono liberare risorse - per somme non dovute - che potrebbero essere rese disponibili già negli esercizi di competenza.

Per una più completa lettura delle altre poste rettifiche, e delle relative motivazioni così come pervenute dagli uffici, si rinvia comunque alla Deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi (Giunta Comunale 104/2019), ai sensi dell'art. 228 comma 3, D. Lgs 267/2000. Come per i residui attivi, anche per quelli passivi si rinvia, per una più completa lettura all'elenco

taglio (blocchi), ed euro 5.973.274,26 quale contributo estrazione derivati materiali da taglio), ai sensi del comma 11, art. 27, L.R. 35/2015, “ *il Comune indica nel proprio bilancio i proventi derivanti dai contributi di cui ai commi 1 (... 1. contributo rapportato alla quantità e qualità dei materiali estratti, in applicazione degli importi unitari stabiliti dalla Giunta regionale nel limite massimo del 10,50 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. La Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo conto dell'andamento storico degli stessi e del tasso di inflazione, sulla base di criteri di tutela paesaggistica e adesione a schemi di certificazione ambientale e/o sicurezza sul lavoro), 4 (...4. Per l'estrazione di materiali da taglio il titolare dell'autorizzazione versa al comune un contributo rapportato all'aspetto e qualità del materiale per usi ornamentali estratto, in applicazione degli importi stabiliti dal comune stesso, nel limite massimo del 5,25 per cento del valore medio di mercato del materiale. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 1. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e ), e 5, (...5. Per i derivati dei materiali da taglio, il titolare dell'autorizzazione versa un contributo, stabilito dal comune nel limite del 10,50 per cento del valore di mercato. Il contributo è destinato alle stesse categorie di interventi e di adempimenti definiti ai commi 2 e 3), vincolati alla realizzazione delle opere e delle attività di cui al comma 2 (...2... Il comune versa annualmente all'azienda unità sanitaria locale USL competente per territorio ed alla Regione, le quote di contributo ad esse spettanti. Il contributo è destinato:*

- a) per il 90,50 per cento al comune, per gli interventi infrastrutturali, per opere di tutela ambientale e per altri interventi per la riqualificazione territoriale, nonché per la razionalizzazione degli adempimenti comunali relativi all'istruttoria delle domande di autorizzazione e al controllo delle attività di cava, compresa la relativa vigilanza;
- b) per il 5 per cento all'azienda USL, per la copertura delle spese per il soccorso interno all'attività estrattiva e il suo raccordo con il sistema di emergenza sanitaria;
- c) per il 4,5 per cento alla Regione, in ragione degli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive).

L'utilizzo dei proventi sopra elencati, come risultante dal Rendiconto 2018 ed evidenziato nella relazione sulla gestione, è sostanzialmente riferito a spese correnti, come negli esercizi precedenti, al fine anche di mantenere il livello di erogazione dei servizi e quindi gli equilibri di parte corrente. In particolare, per oneri di personale, spese di manutenzioni, ed oneri ammortamento mutui per investimenti. L'utilizzo ottimale è per spese in conto capitale, per investimenti in infrastrutture al verificarsi dei presupposti per gli accertamenti, anche al fine di controllo sugli equilibri di bilancio. Eventuali oscillazioni nel gettito, infatti, come quello previsto per inizio 2019 per sospensioni lavori cave, non determinerebbero, per la parte non coperta da FCDE, squilibri di bilancio in quanto correlato a spese eventualmente comprimibili. A tal fine, tuttavia, dovrà essere rideterminato l'equilibrio di parte corrente con revisione della tipologia di spesa corrente individuando quelle non obbligatorie che potranno essere ridotte in alternativa al possibile incremento di entrate. Di seguito il prospetto che riporta l'andamento delle entrate da correlare ai sensi della citata L.R.35/2015:

**Proventi Attività Estrattive (cod. 30500.99)**

Cap.		2018	2018
		Accertamenti	Riscossioni
1300	Blocchi	15.121.901,45	14.691.923,69
1400	Derivati	5.973.274,26	6.658.149,26
	<b>Totale</b>	<b>21.095.175,71</b>	<b>21.350.072,95</b>

Si evidenziano le minori *entrate tributarie* rispetto al 2017 per IMU (290mila euro), e recupero ICI (391mila euro).

La TARI dovrebbe essere neutra sul bilancio se il piano gestionale proposto ed approvato contiene, inizialmente, tutti i costi. Nel caso in cui non tutti i costi fossero correttamente stimati, e venissero imputati nel corso dell'esercizio si avrebbe la duplice conseguenza negativa: nell'esercizio in corso si creano problemi di copertura finanziaria da reperire con risorse proprie dell'ente, mentre la copertura tariffaria integrale dei costi (art. 2, comma 2, del Dpr 158/1999) viene rimandata agli esercizi successivi.

Si rileva l'ingente incidenza sulle somme non rimosse per la Tari (Tares) (euro 16.767.632.,23) dell'accantonamento per Fondo crediti Dubbia esigibilità (euro 13.801.438,09). Al fine di ridurre tale impatto, si ritiene necessaria l'adozione delle misure opportune al fine di velocizzare e ridurre la tempistica di incasso delle somme dovute.

Questo il dettaglio dei *trasferimenti*:

Attribuzioni	2018
Fondo di solidarietà comunale al netto recuperi e detrazioni	7.984.287,26
Somme a debito per alimentazione FSC	3.983.169,90
Quota FSC ristoro minori introiti IMU e TASI	4.001.117,36
<b>Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale:</b>	
Trasferimenti compensativi minori introiti Addizionale Irpef	83.017,92
Partecipazione contrasto evasione fiscale	330,00
<b>Contributi spettanti per disposizioni specifiche di Legge:</b>	
Trasferimento compensativo IMU (c.d. Immobili merce)	83.649,96
Rimborso oneri accertamenti medico legali assenze malattia	19.898,00
Sedi Uffici giudiziari	4.311,38
trasf.comp. Esenzione fabbr. Rurali	3.823,98
trasf.comp. IMU immobili uso produttivo	12.012,15
Eventi sismici	264.984,51
Riduzione fondo di mobilità ex Ages	12.194,35
Ristoro IMU Agricola	1.391,76
Rimborso Spese Elettorali	180.285,82
Trasferimento compensativo IMU TARI TASI cittadini residenti Estero AIRE	6.442,00
<b><u>Totale Attribuzioni</u></b>	<b><u>8.656.629,09</u></b>
<b>Altre Risorse NON Trasferimenti Erariali</b>	
Cinque per mille gettito IRPEF	8.754,02
<b>Somme da Recuperare</b>	
Riduzione fondo di mobilità ex Ages	-17.468,32
Trasferimento a favore Aran	-1.181,84

Riguardo le *Entrate extra-tributarie*, si rileva la sostanziale invarianza dei proventi violazione del Codice della strada (euro 2.976.528,78 a fronte di euro 3.091.815,08 nel 2017), con l'obbligatorio accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità per le somme non rimosse.

Riguardo i proventi del settore lapideo (euro 25.655.768,89 di cui euro 4.560.593,18 quale canone concessorio agri marniferi, euro 14.621.923,69 quale contributo estrazione materiali da



## EQUILIBRIO CORRENTE

	2018
Entrate titolo I	41.921.222,82
Entrate titolo II	3.138.483,08
Entrate titolo III	37.392.815,51
<b>Totale titoli (I+II+III) (A)</b>	<b>82.452.521,41</b>
Spese titolo I (B)	65.545.737,53
Rimborso prestiti parte del Titolo III * (Titolo IV dal 2016) (C)	5.010.533,95
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	11.896.249,93
FPV di parte corrente Entrata (+) (1)	1.437.123,03
FPV di parte corrente Uscita (-) (2)	1.353.465,95
FPV Differenza (X)(1-2)	113.657,91
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) (E) **	1.422.580,69
Copertura disavanzo (-) (I)	512.364,00
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:	500.000,00
Contributo per permessi di costruire	500.000,00
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali	
Altre entrate (specificare)	
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) *** di cui:	3.464.491,67
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada	189.174,77
Altri Proventi	3.077.653,90
Altre entrate (risparmio quota capitale mutui CDP rinegoziati 2015)***	,00
Trasferimenti in conto capitale	197.663,00
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H) ****	,00
<b>Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E-I+F-G+H+X)</b>	<b>9.955.632,86</b>

## EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE

	2018
Entrate titolo IV	2.212.602,97
Entrate titolo V **** (2016 Riduzione attività Finanziarie)	0,00
Entrate titolo VI (Accensione Prestiti)	1.191.268,24
<b>Totale titoli (IV+V+VI) (M)</b>	<b>3.403.871,21</b>
Spese titolo II (N)	5.928.579,25
Spese titolo III (T) (dal 2016)	0,00
Differenza di parte capitale (P=M-N-T)	-2.524.708,04
FPV di parte capitale Entrata (+)	3.039.819,74
FPV di parte capitale Uscita (-)	3.755.281,80
<b>FPV DI PARTE CAPITALE – Differenza (S)</b>	<b>-715.462,06</b>
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)	3.464.491,67
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale [eventuale] (Q)	2.108.336,00
Copertura Disavanzo (-) R (d.m. 2 aprile 2015)	,00
<b>Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-R+S-F+G-H)</b>	<b>1.832.657,57</b>

La gestione delle entrate correnti presenta i seguenti risultati, in miglioramento rispetto al 2017:

	2018	2017
Titolo I	41.921.222,82	42.508.948,04
Titolo II	3.138.483,08	2.369.428,87
Titolo III	37.392.815,51	34.966.497,07
<b>Totale</b>	<b>82.452.521,41</b>	<b>79.844.873,98</b>

**Disavanzo di  
amministrazione  
Iniziale**

<u>01/01/15</u>	<u>01/01/16</u>	<u>01/01/17</u>	<u>01/01/18</u>	<u>01/01/19</u>
15.370.901,19	14.374.839,11	13.491.532,49	12.410.305,88	11.890.305,88

'Dato Stimato

**Ripiano Disavanzo  
Rendiconto**

	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2017</u>	<u>31/12/2018</u>	<u>31/12/2019</u>
Delibera Consiglio 44/2015	512.364,00	512.364,00	512.364,00	512.364,00	512.364,00
Ulteriore Finanz.Disavanzo	483.698,08	370.942,62	568.862,61	7.636,00	
<b>Totale</b>	<b>996.062,08</b>	<b>883.306,62</b>	<b>1.081.226,61</b>	<b>520.000,00</b>	<b>512.364,00</b>

\*\*\*\*\*

Riguardo la nuova tabella relativa ai parametri di deficitarietà strutturale (D.M. 28/12/2018), per il triennio 2019/2021, l'Ente a rendiconto 2018 presenta tutti i parametri negativi. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto, i parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 ed al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

## LA GESTIONE DI COMPETENZA

Il nuovo sistema di contabilità genera un apparente Avanzo di Amministrazione di entità consistente, ma in realtà deve essere rettificato dagli accantonamenti e vincoli obbligatori: FPV da re-imputazione e FPV da previsione; FCDE; vincoli derivanti da leggi o altro; vincoli da legge, parte vincolata/destinata agli investimenti. Il calcolo analitico di queste poste porta a ridurre fortemente la parte disponibile e alla chiusura in disavanzo sostanziale.

La gestione di competenza (corrente e conto capitale) 2018 ha generato un risultato positivo (compreso FPV) ante accantonamenti di legge di € 47.488.740,96 così determinato:

**2018**

Fondo cassa al 1° gennaio 2018	7.330.015,47
RISCOSSIONI	94.412.138,60
PAGAMENTI	86.482.905,84
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	15.259.248,23
RESIDUI ATTIVI	67.230.510,79
RESIDUI PASSIVI	29.892.270,31
DIFFERENZA	37.338.240,48
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DIC.</b>	<b>52.597.488,71</b>
- FPV di Spesa Corrente	1.353.465,95
- FPV di Spesa Capitale	3.755.281,80
<b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DIC. 2018 (A)</b>	<b>47.488.740,96</b>

La suddivisione tra gestione corrente ed in c/capitale del risultato di gestione di competenza 2018, è la seguente:

potrebbe comportare obblighi di accantonamento dal 2020. Infatti, a partire dall'esercizio 2020 (commi 857, 859 e 862 della legge di bilancio 2019), le Amministrazioni pubbliche saranno obbligate a stanziare nel proprio bilancio di previsione un fondo di garanzia per il pagamento dei debiti commerciali, qualora non vengano rispettati determinati parametri inerenti lo smaltimento dei debiti e i termini di pagamento delle fatture.

Per quanto sopra, al fine di evitare il peggioramento degli equilibri di bilancio futuri, si richiama l'attenzione sia sul rispetto dei termini di 15 giorni per l'accettazione o rifiuto delle fatture, sia sulla conseguente doverosa immediata liquidazione di quelle riscontrate come corrette, accettate, e quindi dovute, in presenza di regolari atti di impegno di spesa.

Solo in presenza di tempestiva liquidazione sarà infatti possibile rispettare e migliorare la tempistica di pagamento ed evitare, dal 2020, il nuovo accantonamento obbligatorio di bilancio.

5. Riguardo i rapporti con le partecipate, dovranno essere evitate gestioni in perdita, per scongiurare qualsiasi ipotesi di ricaduta sul bilancio dell'Ente. La legge di stabilità 2014, prima e l'art. 21 del d.lgs. 175/2016, poi, hanno imposto e ai Comuni soci di organismi "in perdita", a decorrere dal 2015, di istituire appositi fondi - di natura vincolata - al fine di assorbire i risultati negativi conseguiti dalla società, nell'anno precedente. L'entità dell'accantonamento deve essere proporzionale alla quota di partecipazione dell'Ente. Sono pertanto necessari indirizzi di contenimento di tutte le spese. L'esercizio di attività in costante perdita è incompatibile con lo strumento societario pubblico, ispirato alla logica di economicità di gestione intesa come integrale copertura dei costi con i ricavi.

6. I dati contabili al 31 dicembre confermano che gli obiettivi programmatici di cui alla normativa sul rispetto del Pareggio di bilancio e sul contenimento dei costi del personale, sono stati rispettati anche nel 2018.

7. Il 2018 conferma la riduzione dell'indebitamento netto. Tuttavia il livello di indebitamento rimane molto alto e, come evidenziato anche dalla SRC della Corte dei conti con Del. N. 85/2019/PRSP, dovrà essere fatto il massimo sforzo verso la riduzione anche al fine di non peggiorare ma possibilmente migliorare la ricaduta sull'equilibrio corrente durevole. Negli esercizi 2019-2021 è prevista la riduzione dell'indebitamento netto, seppur in presenza di previsione di ricorso a nuovo indebitamento che genera maggiori rate di ammortamento negli esercizi successivi.

8. La scelta legislativa di limitare l'applicazione delle quote del risultato di amministrazione agli enti in disavanzo risponde all'esigenza di evitare un indebito allargamento della spesa non garantito da risorse effettive. Ma occorre ricordare che, se da un lato è corretto evitare una copertura "a debito" delle spese, dall'altro l'effettivo utilizzo delle quote di avanzo non influenza il risultato di amministrazione (quota E), che è già stato calcolato comprendendo anche gli accantonamenti e che va obbligatoriamente ripianato nei tempi straordinari previsti dal Dm 2 aprile 2015 o in quelli ordinari previsti dal Tuel. Si potrebbe arrivare alla situazione in cui, pur in presenza di risorse disponibili, non sia possibile l'applicazione e l'utilizzo delle stesse

Carrara 08/04/2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
Dr. Massimiliano Germiniasi



